



Atto di regolazione delle modalità operative degli affidamenti *in house* disposti dai Centri di

Gestione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II a favore del Consorzio

Interuniversitario CINECA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in Corso Umberto I, n. 40 – 80138 Napoli (NA) Cod. Fisc. e P. IVA 00876220633, nella persona del Dott. Alessandro Buttà, in qualità di Direttore Generale, di seguito **UNIVERSITA'**

E

CINECA Consorzio Interuniversitario, con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209, in persona della Direttrice Generale dott.ssa Alessandra Poggiani, di seguito **CINECA**

Premesso che:

- a) **Il CINECA**, è un consorzio interuniversitario di rilevanza nazionale senza scopo di lucro;
- b) **L' UNIVERSITA'** è ente consorziato del CINECA;
- c) Il Cineca ha per finalità istituzionale (Art. 3, comma 1, dello statuto consortile) *“la realizzazione di servizi informatici innovativi per i consorziati al fine di renderli più efficienti e moderni nella maniera economicamente più vantaggiosa mediante la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo. Gli obiettivi sono realizzati mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e il trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e della ricerca”*; nei propri ambiti di competenza (Art. 3, comma 2 dello statuto consortile) *“il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva”*;
- d) L'art. 7 del Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, delinea il principio di auto-organizzazione amministrativa e disciplina gli affidamenti *in house*, come definiti ai sensi dell'articolo 3 lettera e) dell'Allegato I.1 al predetto Codice;
- e) Il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) definisce, all'articolo 2 comma 1 lettera o) le *“società in house”* e, all'articolo 16, reca disposizioni relative tra l'altro, all'affidamento diretto di contratti pubblici alle società in house;
- f) Il CINECA, nell'ambito del contesto normativo sopra illustrato e nel quadro della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso civico, ha l'onere di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie e idonee a consentire la valutazione dei propri servizi e delle proprie soluzioni, fatta salva la totale autonomia di valutazione dei consorziati;
- g) Nel rispetto dei presupposti indicati dalla normativa vigente e richiamata in premessa, l'**UNIVERSITA'** intende affidare a CINECA Consorzio Interuniversitario lo svolgimento di attività contemplate nelle finalità consortili, comprese nelle materie di competenza e con le modalità definite dallo statuto consortile;

- h) Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 del vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, l'Università si articola in Centri di Gestione, suddivisi in una Gestione Centralizzata [costituita dall'Amministrazione Centrale] ed in Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed amministrativa [che comprendono le strutture didattiche, di ricerca e di servizio indicate all'art. 6 del citato Regolamento];
- i) In ragione di tale articolazione, è necessario disciplinare in maniera uniforme le modalità di affidamento dei servizi richiesti al CINECA dall'Università, per il tramite dei Centri di Gestione;
- j) Con Atto di regolazione (Repertorio GA n. 68 del 22/03/2022) in scadenza al 21/03/2025, le Parti hanno definito le modalità operative degli affidamenti in house disposti dai Centri di Gestione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II a favore del Consorzio Interuniversitario CINECA;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente atto, nello spirito consortile e nel rispetto del principio "*in house providing*" ha esclusivamente lo scopo di disciplinare uniformemente le modalità di affidamento dei servizi richiesti a Cineca da UNIVERSITA', per il tramite dei propri Centri di Gestione ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse ai compiti istituzionali dell'Ateneo.

Gli affidamenti saranno disposti con specifici provvedimenti adottati dai Centri di Gestione secondo le modalità riportate al successivo art. 2.

ART. 2 – AFFIDAMENTI AL CINECA

Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, l'ordinario metodo di incarico al Consorzio è un provvedimento assunto dal competente organo decisionale del Centro di Gestione dell'UNIVERSITA', con un termine proporzionato all'ambito del Servizio oggetto dell'atto; tale atto rappresenta il mezzo per consentire al Consorzio una opportuna programmazione delle attività, nel reciproco interesse di tutti i consorziati. Ciascun provvedimento di affidamento adottato dal competente Centro di Gestione dell'UNIVERSITA' dovrà essere adeguatamente motivato, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 7 comma 2 del d.lgs. 36/2023. Inoltre, in osservanza di quanto disposto dall'art. 23, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e ss. e della determina ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto, dovrà essere acquisito il CIG per l'identificazione univoca della procedura di affidamento ed il relativo monitoraggio da parte dell'ANAC.

Al provvedimento di affidamento adottato dal Centro di Gestione seguirà la sottoscrizione di un atto di affidamento, ai sensi del successivo art. 4, contenente tutti gli elementi essenziali per consentire lo svolgimento delle attività richieste.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Atto, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamenti diretti mediante ricorso all'*in house providing*.

ART. 3 RAPPORTI TRA LE PARTI

Ai sensi dell'art. 3.2 del proprio statuto, CINECA è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dai Centri di Gestione dell'UNIVERSITA', fermo restando il

rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva.

L' UNIVERSITA' si impegna a garantire la massima cura e salvaguardia degli interessi comuni nella gestione del Consorzio.

ART. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il Consorzio sviluppa le attività affidate dai Centri di Gestione dell'UNIVERSITA' attenendosi alle direttive specifiche degli stessi, che comunque non possono compromettere l'interesse del Consorzio stesso e degli altri soggetti consorziati; diversamente il Consorzio potrà motivatamente posticipare o negare la realizzazione delle attività.

Il testo dell'atto di affidamento è predisposto anche a seguito di interlocuzioni informali sia orali sia scritte tra il Consorzio e i Centri di Gestione dell'UNIVERSITA' ed è trasmesso al Presidente/Direttore del competente Centro di Gestione dell'UNIVERSITA' per la sottoscrizione digitale. Resta fermo l'obbligo del rispetto della vigente normativa fiscale.

Al momento della trasmissione del testo di affidamento saranno stati valutati i profili richiesti per il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva secondo quanto anche previsto dall'art. 3.2 del vigente statuto consortile.

ART. 5 CONTROLLO E VERIFICA OPERATIVA DELL'UNIVERSITA' SULLE ATTIVITA' AFFIDATE AL CINECA

Nel caso in cui l'affidamento a CINECA si riferisca ad attività di progetto particolarmente rilevanti:

- a seguito dell'accettazione dell'affidamento, il Consorzio deve comunicare a UNIVERSITA' il nominativo di un proprio Referente interno per la specifica attività;
- UNIVERSITA' si impegna a nominare un proprio Referente;
- il Referente del Consorzio deve assicurare il raccordo con il referente di UNIVERSITA';
- il Referente di UNIVERSITA' ha facoltà di promuovere e controllare l'operato del CINECA in relazione alle attività affidate;
- periodicamente, con le modalità richieste dal Referente di UNIVERSITA', il CINECA trasmetterà una relazione sull'andamento e sullo stato di avanzamento dell'attività, evidenziando, nel caso, eventuali ritardi o difficoltà di esecuzione.

ART. 6 DURATA ED EFFICACIA DELL' ACCORDO

Il presente Accordo ha durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione delle Parti e può essere rinnovato alla scadenza a seguito di formale approvazione da parte degli Organi competenti secondo gli ordinamenti delle Parti. Resta inteso che l'efficacia dell'Accordo è connessa al perdurare dei presupposti richiesti dalla normativa vigente in materia di *in house provindig*. Pertanto, il venir meno dei detti presupposti determina la caducazione del presente Accordo.

ART. 6 BIS DISPOSIZIONI OPERATIVE DI ATTUAZIONE

Potranno essere diramate eventuali ulteriori disposizioni operative per l'attuazione dell'Accordo.

ART. 7 TRASPARENZA

A seguito della sottoscrizione delle parti, il presente accordo sarà pubblicato in formato open-data sul sito istituzionale dell'Università, nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Gara e Contratti.

Parimenti, i singoli atti di affidamento e tutti gli atti connessi – a seguito della sottoscrizione delle parti - dovranno essere trasmessi senza indugio, dopo la sottoscrizione digitale, dai Centri di Gestione dell'UNIVERSITA' all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'UNIVERSITA', per la pubblicazione in formato open- data sul sito istituzionale dell'Università, nella predetta sezione.

Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Direttore Generale

dott. Alessandro Buttà

(documento sottoscritto in forma digitale)

CINECA Consorzio Interuniversitario

La Direttrice Generale

dott.ssa Alessandra Poggiani

(documento sottoscritto in forma digitale)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
GA/2025/144 del 11/04/2025
Firmatari: Alessandra Poggiani, Buttà Alessandro